

# **CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELL'ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE**

(Art. 41 legge 31 dicembre 2012, n. 247)

TRA

**L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI**, con sede in Trani (BT), Piazza Duomo, 10, cf: 83001930722, in persona del Presidente avv. Tullio Bertolino, nato a Napoli, il 16 maggio 1965, cf: BRTTLL65E16F839C, di seguito "Ordine"

e

**L'UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO**, istituita con Decreto Ministeriale 20 aprile 2006 (GU n. 118 del 23.5.2006 - Suppl. Ordinario n. 125), con sede in Napoli, Piazza Trieste e Trento n. 48 (Palazzo Zapata) CAP 80132, C.F. 05411471211, legalmente rappresentata dal Presidente del CdA Dott. Danilo Iervolino, nato a Napoli il 02/07/1978 cf RVLN78D02F839W. di seguito "Università" o "Ateneo"

- Visti gli articoli 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), ed in particolare il comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- Visto il decreto del Ministro della Giustizia, 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre. 2012, n. 247) e, in particolare, l'articolo 5 del medesimo decreto;
- Vista la Convenzione quadro conclusa tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche il 24.2.2017, in forza della quale i Consigli dell'Ordine possono stipulare, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, apposite convenzioni con le locali Università nelle quali siano presenti Facoltà, Dipartimenti o Scuole presso le quali è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01), la stipula delle quali è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi;

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### ***Oggetto***

1. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, disciplina, ai sensi dell'art. 41, comma 6, lettere a) e d), della medesima legge e dell'art. 5 del decreto del Ministro della Giustizia, 17 marzo 2016, n. 70, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza –

LMG-01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale. La presente Convenzione individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'ammissione all'anticipazione del tirocinio.

2. L'Ordine degli Avvocati di Trani e l'Università Pegaso potranno concertare specifiche forme di collaborazione e coordinamento, in vista della migliore attuazione della presente convenzione, finalizzati all'elaborazione di progetti formativi, generali ovvero individuali, comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente.
3. Il progetto formativo di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), dovrà includere la trattazione di profili di deontologia professionale forense.
4. I progetti formativi generali concordati fra i due Enti ai sensi del comma precedente dovranno essere sottoscritti anche dal tutor accademico individuato dalle competenti strutture universitarie e dal professionista presso il cui studio si svolgerà il tirocinio.

## **Articolo 2** **Definizioni**

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni della presente Convenzione si intende per:
  - a) "*legge*": la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*);
  - b) "*regolamento*": il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*);
  - c) "*Consiglio dell'Ordine*": il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani;
  - d) "*tirocinio*": il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'art. 41, commi 1, 2, 3, 4, 6 lettere a) e d), 8, 10 e 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  - e) "*corso di laurea*": il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);
  - f) "*Università*": l'Università Telematica Pegaso
  - g) "*CFU*": crediti formativi universitari.

## **Articolo 3** **Anticipazione di un semestre di tirocinio**

1. Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio, in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente:
  - a) che risulti scritto all'ultimo anno del Corso di laurea magistrale (LMG-01) dell'Università Telematica Pegaso;
  - b) che sia in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
  - c) che sia in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del suddetto Corso;
  - d) abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto

amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

2. L'accertamento e la valutazione della sussistenza di tutti i requisiti di cui al comma 1 sono effettuati dai competenti Uffici di Ateneo;

#### **Articolo 4**

##### ***Domanda di ammissione al semestre di tirocinio anticipato.***

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti è redatta ai sensi dell'art. 41, comma 3, legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed è presentata al Consiglio dell'Ordine competente e presso l'Ufficio Protocollo dell'Università.

2. La domanda dovrà essere corredata:

a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:

- di cui all'articolo 2 della presente Convenzione;
- di cui all'articolo 17 comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h) della Legge;

b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale svolgerà il tirocinio;

c) dall'indicazione del tutor accademico, scelto tra i Professori, Ricercatori anche a tempo determinato, o Assegnisti di ricerca afferenti alle Strutture medesime indicato dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza;

d) da un Progetto Formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo Delegato, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico e dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza.

3. Le parti si riservano di prevedere ulteriori specifici criteri e modalità di redazione del progetto formativo di cui al presente articolo.

4. La modulistica relativa alla domanda di ammissione al semestre di tirocinio anticipato è pubblicata sul sito [www.unipegaso.it](http://www.unipegaso.it) nonché sul sito-web del Consiglio dell'Ordine [www.ordineavvocatitrani.it](http://www.ordineavvocatitrani.it)

5. Il Consiglio dell'Ordine delibera entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 7, della legge n. 247/2012.

#### **Articolo 5**

##### ***Svolgimento del semestre anticipato.***

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, sono garantite la proficua

prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale.

**2.** Ai fini del regolare completamento del semestre di tirocinio, nel rispetto degli obiettivi e delle tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente art. 4 lett. d), lo studente tirocinante deve frequentare lo studio legale del professionista affidatario per almeno 12 ore alla settimana.

**3.** Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge n. 247/2012.

**4.** Il tutor accademico ha il compito di verificare il corretto svolgimento del progetto formativo e l'andamento del semestre, mediante la valutazione di relazioni periodiche presentate dal tirocinante.

**5.** Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.

**6.** Il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre può essere ridotto da venti a dodici, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del regolamento.

**7.** Il Tirocinio potrà essere svolto, anche presso il medesimo Professionista, cumulativamente agli altri tirocini eventualmente previsti dalla disciplina universitaria. Tali tirocini rimangono disciplinati dalle regole loro proprie, e rimangono concettualmente e funzionalmente distinti dal Tirocinio di cui alla presente Convenzione, anche qualora svolti contestualmente al Semestre di Tirocinio Anticipato.

**8.** Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.

**9.** D'intesa tra il professionista e il tutor accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in giurisprudenza.

**10.** Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

**11.** Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

**12.** Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge n. 247/2012, il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

**13.** Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 247/2012, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

## **ARTICOLO 6**

### ***Conclusione del semestre anticipato- Relazione finale.***

**1.** Al termine del Semestre Anticipato di Tirocinio, ed una volta completati gli obblighi formativi di cui all'articolo 43 della Legge, lo Studente Tirocinante redigerà una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico, che depositerà presso il Consiglio dell'Ordine.

**2.** Il Consiglio dell'Ordine procederà alle verifiche consequenziali e ad ogni altro adempimento previsto dalla Legge, dal Regolamento e dalla Convenzione Quadro. Potrà altresì convocare lo Studente Tirocinante per accertare l'effettività del tirocinio svolto ed il livello di competenze teorico-pratiche acquisito.

**3.** Il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascerà allo Studente Tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale.

**4.** Nell'ipotesi in cui le verifiche diano risultati insufficienti, il Consiglio dell'Ordine, previa audizione dell'interessato e dell'Avvocato presso il quale è stato svolto il Tirocinio, non rilascerà l'attestato.

## **ARTICOLO 7**

### ***Durata e rinnovo.***

**1.** La presente convenzione quadro ha una durata di cinque anni e sarà esplicitamente rinnovabile.

## **ARTICOLO 8**

### ***Oneri economici e disposizioni finali.***

1. La presente convenzione non comporta alcun onere economico a carico delle Parti contraenti.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni della legge e del regolamento e delle loro eventuali successivi modificazioni ed integrazioni.
3. Le Parti si impegnano ad aggiornare la presente convenzione ove intervengano modificazioni legislative e/o regolamentari della disciplina dell'offerta formativa universitaria e, in particolare, del corso di laurea.

**Università Telematica Pegaso**

Il Presidente

*Dott. Danilo Iervolino*

**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani**

Il Presidente

*Avv. Tullio Bertolino*